

**N. 01560/2014REG.PROV.COLL.
N. 04068/2010 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4068 del 2010, proposto da:
STP Terra d'Otranto s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Malena, con domicilio
eletto presso Associati Malena & in Roma, via dei Gracchi, 81;

contro

Codacons Puglia di Lecce;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE:
SEZIONE III n. 493/2009, resa tra le parti, concernente modalità di
esercizio del servizio di trasporto pubblico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2014 il consigliere
Roberta Vigotti e udito l'avvocato Chirulli per delega dell'avvocato

Malena;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società S.T.P. Terra d'Otranto (d'ora in avanti, S.T.P.), che gestisce il servizio pubblico di trasporto extraurbano nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto, facendo parte del consorzio Co.Tra.P. che è risultato aggiudicatario in esito alla gara pubblica bandita dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce, sottoscrivendo in data 17 marzo 2005 il relativo contratto di servizio, impugna la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Puglia ha accolto il ricorso proposto ex art. 140, n. 8, d.lgs. n. 206 del 2005 dal Codacons Puglia di Lecce per l'accertamento della lesività della condotta aziendale relativa all'espletamento del servizio in alcune tratte del collegamento tra Lecce e Taranto, e per l'inibizione dei comportamenti lesivi.

I) La sentenza impugnata ha ritenuto che il complessivo operato di S.T.P. è idoneo a ledere l'interesse alla sicurezza e alla qualità del servizio, ad una adeguata informazione e a una corretta pubblicità e all'erogazione del servizio secondo standard di qualità e di efficienza, in ragione del sovraffollamento di alcune tratte, delle necessarie e non comunicate operazioni di trasbordo dei passeggeri, della consentita possibilità di caricare i bagagli a bordo nel vano portaoggetti.

La sentenza è oggetto dell'appello che, dopo vicende processuali collegate alla necessità di ripetere le operazioni di notifica alla parte intimata, operazioni correttamente reiterate dall'appellante in esito all'ordinanza di questa sezione 28 gennaio 2013, n. 505, è oggi all'esame del Collegio.

II) La sentenza impugnata merita la riforma chiesta dalla società soccombente in primo grado.

Va innanzitutto premesso che, come evidenzia l'appellante, le modalità di espletamento del servizio di cui trattasi sono state, per larga parte, predeterminate nelle regole poste a base della gara bandita dalle Amministrazioni regionale e provinciale, recepite nel contratto di servizio stipulato il 17 marzo 2005 con il Co.Tra.P., che il consorzio stesso, e per esso i soggetti che gestiscono il servizio, non ha alcun potere di variare, costituendo le modalità di esecuzione del contratto conformate dalla parte pubblica.

Tanto vale a rendere evidente che le modalità inerenti ai percorsi (ivi compresa la necessità dell'eventuale trasbordo), agli orari, alla frequenza e alla capienza dei mezzi di trasporto, ai periodi di sospensione del servizio, al personale da impiegare e al relativo costo non sono addebitabili a scelte della società appellante, e, quindi, sfuggono alle censure evidenziate nel ricorso di primo grado, riconosciute dal Tar quale sintomo della inadeguatezza del servizio reso da S.T.P. all'utenza.

Le ulteriori carenze riscontrate nei confronti dell'appellante riguardano l'insufficienza dell'informazione all'utenza e la possibilità, per i passeggeri, di caricare i bagagli a bordo dei mezzi di trasporto. Trattasi, in questo caso, di disagi che non possono essere riportati nelle categorie elencate dall'art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (*Codice del consumo*) quali diritti fondamentali del consumatore, in particolare quelli predicati nel ricorso di primo grado, inerenti a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Quanto alla possibilità di introdurre bagagli a bordo, trattasi infatti di evenienza ascrivibile, da un lato, al sovraffollamento in determinate ore della giornata, al quale non la società appellante, ma le Amministrazioni

competenti potrebbero eventualmente ovviare con diverse frequenze del servizio, dall'altra a comportamenti direttamente imputabili agli utenti. Per quanto riguarda l'onere di adeguata informazione, l'istruttoria esperita davanti al giudice civile prima della trasposizione davanti al Tar ha evidenziato che le tabelle illustrative delle modalità e degli orari del servizio sono distribuite presso le rivendite, sono affisse alle fermate e sono comunicate mediante un numero telefonico gratuito. A tali esiti istruttori il ricorrente in primo grado non ha opposto alcuna diversa argomentazione; ne deriva che erroneamente il Tar ha posto a base della propria pronuncia le indimostrate circostanze asserite dal Codacons, sia per quanto riguarda questo particolare aspetto inerente l'informazione, sia per tutte le contestazioni comunque rivolte con il ricorso (e così per le immotivate fermate effettuate senza richiesta e la soppressione di corse), che comunque non possono essere considerati, di per sé, causa di pericolo per gli utenti.

III) L'appello è conclusivamente fondato e deve essere accolto.

In considerazione della particolarità della controversia, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Carlo Mosca, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)